

Procedura selettiva, per titoli ed esami, finalizzata alla progressione economica verticale per n. 1 posto di Categoria EP – Area amministrativa – gestionale, per le esigenze del Servizio Finanza, riservata al personale in servizio da almeno tre anni, a tempo indeterminato, nella categoria D, presso l'Università degli Studi dell'Insubria ai sensi dell'articolo 22 comma 15 del D.lgs. 75/2017 (Codice BTA55)

PROVA SCRITTA – TRACCIA N.1

1. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27/10/2011 n. 199 (recante Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli Atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30/12/2010, n. 240) i parametri di verifica della situazione economica, finanziaria e patrimoniale individuano i valori critici e deficitari relativi:

- a) agli indicatori di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale;
- b) all'andamento e relazione tra proventi e costi sia della gestione corrente sia degli investimenti;
- c) all'andamento delle dinamiche dei crediti e dei debiti ovvero, al grado di veridicità e smaltimento ed attendibilità dei residui attivi e al grado di smaltimento dei residui passivi certificati da apposita società di revisione.

2. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) il Collegio dei revisori dei conti effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa:

- a) con i vincoli di bilancio e con quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale;
- b) con le disposizioni che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori individuate annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato;
- c) con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

3. Secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi dell'Insubria il piano dei conti:

- a) identifica la natura delle entrate e delle uscite ed è strutturato in modo tale da garantire le registrazioni in partita doppia;
- b) identifica la natura delle operazioni di acquisizione e impiego delle risorse ed è strutturato in modo tale da garantire le registrazioni in partita doppia;
- c) identifica i costi e ricavi ed è strutturato in modo tale da garantire le registrazioni in partita doppia.

4. L'art. 64 comma 1 del D.P.R. 600/1973 identifica il “sostituto di imposta” in:

- a) chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso;
- b) chi in forza di disposizioni di legge è obbligato alla dichiarazione delle proprie imposte, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, senza esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso;
- c) colui che in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento delle tasse e contributi.

5. La Legge 27/02/2014, n.15, ha modificato l'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 27/01/2012, n. 18 prorogando l'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, nonché dei sistemi e delle procedure di contabilità analitica spostando la scadenza:
- al 1° gennaio 2014;
 - al 1° gennaio 2015;
 - al 1° gennaio 2016.
6. Quali sono i termini dei versamenti periodici IVA per i contribuenti mensili?
- La liquidazione e il versamento dell'eventuale Iva a debito va fatta entro il giorno 30 del mese successivo;
 - La liquidazione e il versamento dell'eventuale Iva a debito va fatta entro il giorno 16 del mese successivo;
 - La liquidazione e il versamento dell'eventuale Iva a debito va fatta entro la fine dello stesso mese di riferimento.
7. Secondo quanto previsto dalla L. 31/12/2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) le amministrazioni pubbliche, tra cui le Università statali:
- trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesoriери o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;
 - trasmettono mensilmente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesoriери o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;
 - trasmettono trimestralmente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesoriери o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.
8. In base al Decreto Interministeriale n. 19 del 14/01/2014 per veridicità nel bilancio unico d'ateneo d'esercizio si intende che deve fornire una:
- rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio;
 - rappresentazione vera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio;
 - rappresentazione veritiera anche se non corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
9. La Denuncia Mensile Analitica ListaPosPA, che fa parte del flusso Uniemens, è costituita:
- dalle dichiarazioni contributive e retributive dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS;
 - dalle dichiarazioni contributive e retributive dei lavoratori iscritti alla Gestione di Previdenza dei Giornalisti;

- c) dalle dichiarazioni contributive e retributive dei lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici.

10. Il principio della Prudenza come previsto dal Decreto Interministeriale del 14/01/2014 n. 19 (recante Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università) si estrinseca:

- a) solo nei documenti di bilancio unico di ateneo d'esercizio;
- b) sia nelle valutazioni presenti nei documenti contabili di programmazione e previsione che nei documenti di bilancio unico di ateneo d'esercizio;
- c) solo nelle valutazioni presenti nei documenti contabili di programmazione e previsione.

11. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 (recante Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) la base imponibile è determinata:

- a) in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato D.P.R.;
- b) in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917;
- c) in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa eterorganizzata, nonché per attività di lavoro autonomo esercitate abitualmente.

12. Nel Decreto Interministeriale del 14/01/2014 n. 19 (recante Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università) le immobilizzazioni immateriali sono iscritte:

- a) al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto comprende anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e quelli di indiretta attribuzione per la quota ragionevolmente imputabile;
- b) al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto non può comprendere i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili ma non quelli di indiretta attribuzione;
- c) al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto comprende anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili, ma non quelli di indiretta attribuzione.

13. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 629, della Legge 27/12/2017, n. 205 il regime di progressione stipendiale dei professori e ricercatori universitari è trasformato:

- a) in regime di progressione biennale per classi;
- b) in regime di progressione triennale per classi;

c) in regime di progressione annuale per classi.

- 14.** Il principio di unità previsto dal Decreto Interministeriale del 14/01/2014 n. 19 (recante Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università) nel bilancio di previsione annuale e nel suo bilancio di esercizio narra che tali documenti:
- a) devono essere articolati in maniera tale da destinare determinati ricavi alla copertura solo di determinati costi o che determinate fonti alla copertura solo di determinati impieghi
 - b) non possono essere articolati in maniera tale da destinare determinati ricavi alla copertura solo di determinati costi, mentre determinate fonti devono essere destinate alla copertura solo di determinati impieghi
 - c) non possono essere articolati in maniera tale da destinare determinati ricavi alla copertura solo di determinati costi o che determinate fonti alla copertura solo di determinati impieghi

15. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27/10/2011, n. 199 (recante Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli Atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30/12/2010, n. 240), la dichiarazione di dissesto determina la necessità per il Consiglio di amministrazione:

- a) di rivedere il bilancio unico di previsione annuale e il budget degli investimenti già approvati alla data della dichiarazione del dissesto, autorizzando esclusivamente le spese obbligatorie e quelle per le quali sia stato assunto un obbligo giuridicamente vincolante verso i terzi;
- b) di rivedere il bilancio unico di previsione annuale già approvato alla data della dichiarazione del dissesto, autorizzando esclusivamente le spese obbligatorie e quelle per le quali sia stato assunto un obbligo giuridicamente vincolante verso i terzi;
- c) di rivedere il bilancio unico di previsione annuale già approvato alla data della dichiarazione del dissesto, autorizzando esclusivamente le spese obbligatorie e quelle autorizzate dal Collegio dei revisori.